

Roma, 4-4-2012

Prot. n° 17878

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

**Alle Organizzazioni Sindacali nazionali
delle Aree professionali del comparto
Agenzie Fiscali:**

C.G.I.L. – FP

C.I.S.L. – FP

U.I.L. – PA

FEDERAZIONE CONFSAL-SALFI

R. d. B./PI

FLP

Oggetto: Progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2010: valutazione anzianità ex lavoratori socialmente utili. Parere Dipartimento Funzione Pubblica.

Si fa seguito alla precedente nota n. 9678 del 23 febbraio 2012 con la quale sono state informate codeste OO.SS. in merito alla determinazione della scrivente di interessare il competente Dipartimento della Funzione Pubblica affinché esprimesse il proprio parere sulla valutabilità, nell'ambito della anzianità di servizio utile per l'attribuzione del punteggio all'interno della procedura di sviluppo economico all'interno delle Aree, del periodo di lavoro prestato come *lavoratori socialmente utili*.

Il citato Dipartimento ha fornito il parere richiesto con nota n. 9291 (pervenuta alla scrivente il 7 marzo 2012), consegnata a codeste OO.SS. in occasione della scorsa riunione del 22 marzo.

Nel citato parere è stato precisato che i lavori socialmente utili non costituiscono un "servizio effettivo" prestato con rapporto di impiego, tanto più in mancanza di una disposizione normativa che equipari la relativa attività ad un rapporto prestato con lo Stato.

Anzi sul punto è stato richiamato l'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, che precisa che "L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità".

Ciò premesso, in relazione alle procedure di progressioni economiche in atto è necessario ricordare che in sede di sottoscrizione dell'accordo per le procedure in argomento, sono stati condivisi i criteri per la valutazione dei periodi di anzianità utili all'attribuzione del relativo punteggio: tali criteri sono espressamente riferiti al servizio maturato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Tale circostanza determina che, nell'ambito della attuale procedura di progressioni economiche, i periodi di attività svolta in qualità di LSU non possono essere considerati utili ai fini dell'anzianità di servizio.

Si segnala inoltre che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì osservato che, qualora abbia interesse a valorizzare l'esperienza professionale nello svolgimento delle predette attività, l'amministrazione può stabilire nelle sedi previste, di valorizzare tale periodo magari diversificandolo in termini di pesatura dal punteggio attribuito agli anni di servizio riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato.

Tale possibilità, con i limiti suggeriti dalla Funzione Pubblica, non può che riguardare un futuro accordo, in quanto tale fattispecie non è stata prevista nell'ambito dei criteri già concordati e, peraltro, certificati definitivamente dai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE

(Massimo Pietrangeli)

